

Del. n. 83/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto **TABBITA**
Paolo **PELUFFO**
Nicola **BONTEMPO**
Marco **BONCOMPAGNI**
Mauro **NORI**

presidente
consigliere, relatore
consigliere
consigliere
consigliere

nell'adunanza del 7 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di PIETRASANTA (LU)**, con deliberazione del 6 settembre 2016 n. 100 (depositata il 7 settembre 2016);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 7 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la relazione dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota n. 1170959 del 10 febbraio 2017) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 7 marzo 2017;

UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE"

L'esercizio 2014 si è concluso con l'accertamento di un disavanzo di amministrazione pari a 3.481.451,38 euro (generato dall'applicazione del disavanzo pregresso).

Inoltre, al termine della gestione 2014, sono stati individuati fondi da vincolare (per la svalutazione dei crediti) per 1.841.000,00 euro con la conseguente quantificazione di un disavanzo di amministrazione complessivo pari a 5.322.451,38 euro.

Tale risultato è da considerarsi grave, indipendentemente dalle cause che l'hanno generato, in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

Come rilevato nelle precedenti deliberazioni relative al controllo sui rendiconti e da ultimo nella pronuncia specifica sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2013, la situazione dell'ente risulta da tempo decisamente problematica.

Di seguito si riporta l'evoluzione del risultato di amministrazione degli ultimi 6 anni, dal quale si evince il percorso di risanamento intrapreso dall'ente a fronte dell'emersione di un elevato disavanzo negli anni dal 2010 al 2012.

Risultato di amministrazione e sua composizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014
a) Fondi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Fondi per finanziamento spese in c/capitale	703.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.130.000,00	1.841.000,00
e) Fondi non vincolati	120.784,32	0,00	-7.463.245,31	-7.449.709,07	-6.551.231,35	-5.322.451,38
Totale avanzo/disavanzo (+/-)	824.173,39	- 1.956.778,13	- 7.463.245,31	- 6.749.709,07	- 5.421.231,35	- 3.481.451,38
Totale fondi vincolati	703.389,07	-	-	700.000,00	1.130.000,00	1.841.000,00

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stato accertato un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 630.001,65 euro (come risultante dal prospetto 5/2 rettificato con la delibera di giunta n. 64/2016 e consiliare n. 17/2016) e, in conseguenza della definizione di poste accantonate/vincolate, un disavanzo complessivo pari a 16.453.755,98 euro come risultante alla riga "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 (approvato con la delibera n. 116 del 20 maggio 2015 e confermato con le citate delibere 64 e 17 del 2016).

Nel dettaglio, a fronte del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a zero e a 2.851.449,73 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 7.327.332,61 euro e a 11.300.319,17 euro.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 3.972.986,56 euro, hanno determinato un saldo negativo al 1 gennaio 2015 pari 630.001,65 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 12.972.304,60 euro e a fondo rischi per 614.000,00 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 976.378,85 euro) e destinata ad investimenti (per 1.261.070,88 euro), accertando il disavanzo di amministrazione effettivo in 16.453.755,98 euro.

In conseguenza della diversa quantificazione del disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit) in 11.131.304,60 euro, prevedendone il finanziamento in 30 rate costanti (delibera del Consiglio comunale n. 22 del 3 luglio 2015).

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione

di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo unitamente alle indicazioni che verranno fornite circa la rimozione delle cause che hanno generato il disavanzo.

La Sezione aveva rilevato la grave irregolarità connessa al disavanzo di amministrazione con specifica pronuncia di accertamento (deliberazione del 30 marzo 2015 n. 29), emessa in sede di esame del rendiconto 2013.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione del 23 giugno 2015 n. 169, ha preso atto dei provvedimenti adottati per il ripiano del disavanzo di amministrazione, la costituzione del fondo svalutazione crediti e per il superamento delle difficoltà nella gestione di cassa.

A seguito della verifica del rendiconto 2014, la problematica connessa al disavanzo di amministrazione viene confermata nei termini già rappresentati dall'ente in sede di comunicazione delle misure correttive. Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione 2013, devono ora considerare le risultanze del rendiconto 2014, ed essere a queste adeguati.

Le misure adottate fino ad ora e quelle prospettate in sede valutazione dei provvedimenti correttivi delle irregolarità dell'esercizio 2013 (riferite sia all'incremento delle entrate che alla parziale riduzione delle spese) dovranno essere integralmente applicate e attentamente monitorate affinché possano produrre i loro effetti sui rendiconti degli esercizi 2015/2017.

Inoltre, alle quote di disavanzo già maturate al termine dell'esercizio 2014, che devono essere finanziate con gli ordinari strumenti previsti dal testo unico, si vanno ora a sommare le quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui che, sebbene ripartibili in un arco temporale di 30 anni, richiedono all'ente uno sforzo immediato di non poco conto.

In considerazione di ciò, l'ente dovrà illustrare la concreta applicazione dei provvedimenti già assunti e gli effetti da questi prodotti, quale premessa per la

descrizione delle misure correttive che è tenuto a presentare in relazione alle irregolarità di cui alla presente deliberazione riferite al risultato di amministrazione al termine della gestione 2014 e al suo riaccertamento alla data del 1 gennaio 2015.

La Sezione, infatti, constatato il permanere anche sulla gestione 2014 di un elevato disavanzo di amministrazione, seppure in riduzione rispetto all'esercizio pregresso, e la presenza di fondi da ricostituire per le necessità poste dalla svalutazione di crediti, nonché del nuovo disavanzo generato dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, pur prendendo atto del percorso intrapreso ritiene comunque necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare una corretta gestione finanziaria, sia in relazione al disavanzo di amministrazione già presente al 31 dicembre 2014, sia in relazione alle problematiche emerse con il riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà

procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione presente al 31 dicembre 2014 pari a 5.322.451,38 euro e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui in 11.131.304,60 euro, l'ente, nella nota n. 1170959 del 10 febbraio 2017, ha segnalato e confermato nei contenuti i provvedimenti di seguito sintetizzati:

1. atto consiliare n. 22 del 3 luglio 2015 con il quale è stato previsto il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in n. 30 rate annuali costanti pari a 371.043,49 euro a decorrere dall'esercizio 2015 al fine di garantire la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044.

Quanto alle fonti di finanziamento nella citata delibera si prevede che il suddetto ripiano avvenga, nell'esercizio 2015 attraverso la realizzazione di proventi da alienazione dei beni patrimoniali disponibili (per 371.000 euro) e da minori spese correnti dedicate (per 43.49 euro) mentre, negli esercizi 2016 e 2017, attraverso le economie derivanti da minori spese correnti dedicate per l'intero importo di 371.043,49 euro.

Per il restante periodo non vengono forniti elementi sulle fonti di finanziamento del disavanzo accertato e rateizzato;

2. atto consiliare n. 18 del 29 aprile 2016 con il quale, non essendo più percorribile un piano di rientro dal disavanzo ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d.lgs. 267/2000, è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel. Il piano di riequilibrio è stato successivamente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 28 luglio 2016 ed è attualmente in fase istruttoria presso il Ministero dell'Interno.

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit non vengono individuate in modo puntuale le modalità di ripiano della parte di disavanzo rateizzata in 30 esercizi;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e, in parte, le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile

armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare compiutamente le modalità di finanziamento di una quota del disavanzo;

- che, con riferimento alla parte di disavanzo rateizzata nel periodo successivo all'esercizio 2017, l'ente dovrà individuare le modalità di copertura del disavanzo in modo specifico rispetto a quanto indicato nella delibera consiliare n. 22 del 3 luglio 2015;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il maggiore disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2014 risultante a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione già presente al termine dell'esercizio 2014 si appalesa di difficile rimozione, come del resto rappresentato dall'ente, e deve comportare modifiche alle procedure contabili e/o nell'azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo, ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future tali da risolvere in via definitiva le problematiche riguardanti lo squilibrio finanziario dell'ente;

- che le irregolarità emerse e la complessità della situazione finanziaria dell'ente, a giudizio della stessa Amministrazione comunale, non può trovare soluzione con gli ordinari strumenti individuati dal legislatore e richiede interventi straordinari tesi al ripristino generale degli equilibri di bilancio;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale e consistenti nell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario previsto dall'art. 243-bis del d.lgs 267/2000 e nell'adozione del piano

pluriennale stesso, affinché siano risolte in via strutturale le problematiche di bilancio e le irregolarità riscontrate al termine dell'esercizio 2014;

- che la Sezione per quanto espresso rinvia ogni valutazione di merito al momento in cui il piano di riequilibrio sarà sottoposto alla Sezione ai sensi del comma 3 dell'art. 243-quater del Tuel;

- che, qualora la procedura di cui all'art. 243-bis del Tuel si dovesse concludere con un diniego di approvazione, all'ente è preclusa, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, l'attuazione di programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui accertato al 1 gennaio 2015, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* del provvedimento adottato dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In merito alle gravi problematiche rilevate sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014, *prende atto* dei provvedimenti straordinari adottati dall'ente e della conseguente predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs 267/2000.

Qualora la procedura di cui all'art. 243-bis del Tuel si concludesse con un diniego, all'ente sarà preclusa, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, l'attuazione di programmi di spesa per un importo pari al disavanzo di amministrazione sostanziale come quantificato in sede di pronuncia specifica di accertamento, importo per il quale verrebbe a mancare una concreta e idonea fonte di finanziamento.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio e alla valutazione del piano di riequilibrio che è stato adottato dall'ente.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 7 marzo 2017.

Il relatore
Paolo Penullo



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **- 7 MAR. 2017**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

